

Corte d'Appello di Milano

Stampa con data 25/05/2017, numero 1773/17, Rep. e FN.

SEZIONE 04

R.G: 2308/2016

All'udienza collegiale del giorno 25/05/2017 ore 10:00

PRESIDENTE Dr. NARDO MARISA

Giudice/Consigliere Dr. BARBUTO VINCENZO

Giudice/Consigliere Dr. DE LUCA MERY

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

V. C.
Avv.
Avv.

E' presente

Convenuto principale

FALLI TO SI EI SRL IN PERSONA DEL CURATORE SIG.
Avv. BERETTA LUCA

E' presente

Convenuto (altro)

V. GI
Avv.

sostituito dall' Avv. Torroni

Convenuto (altro)

FALLI TO SI EI SRL IN PERSONA DEL CURATORE DOTT.
Avv. BERETTA LUCA

Le parti si riportano alle rispettive conclusioni e memorie difensive.

La Corte

Riunz.
Fide per le letture delle sentenze le ore 12.00

Del Presidente

Aol ore 12.07 la Corte ha letto e letta sentenza che legge il presente verbale.

Del Presidente

Avv.
 Viale
 Tel. C 2
 E. i.it

Via
 Tel.
 Via
 Tel. 099.02

CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE IV

FOGLIO DI PRECISAZIONE

DELLE CONCLUSIONI

Nella causa R.G. n. 2308/2016 - Udienza 25.05.2017 ore 10:00

Nell'interesse di

V. C. , con gli Avv

- Appellante

C O N T R O

Fallito S. E. , con gli Avv. ti Luca Beretta

- Appellato

NONCHE' CONTRO

G. V. , con l

- Altro Appellante

*** **

La difesa della Sig.ra V. C. . così precisa le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza n.707/16 pubblicata il 23.04.2016, nella causa R.G. n. 3146/2015 del Tribunale di Busto Arsizio, notificata via PEC in data 26.04.2016, previa ogni più opportuna declaratoria, e respinta ogni diversa istanza, ed in accoglimento del presente appello:

- dichiarare la nullità della sentenza per omessa e/o irregolare formazione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa del minore convenuto, con ogni conseguente provvedimento;
- respingere, per i motivi di cui al presente appello, l'originale domanda

25/5/17


attorevole svolta nei confronti della sig.ra V C perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto, non sussistendo nel caso di specie i presupposti ex lege richiesti per legittimare l'azione revocatoria.

In via Istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:

1. vero che nel mese di ottobre 2008 la Sig.ra V C si rivolgeva alla scrivente legale conferendole incarico di assisterla nel giudizio di divorzio;
2. vero che, a partire da ottobre 2008, intercorrevano trattative tra lo scrivente legale ed il legale del Sig. V , Avv. E L ;
3. vero che la Sig.ra C , nelle more delle trattative volte ad addivenire ad un ricorso congiunto di divorzio, chiedeva, a mezzo dello scrivente legale, il trasferimento del 50% della casa coniugale di proprietà del Sig. V , a favore del figlio minore , con usufrutto a favore della medesima (doc. n. 5);
4. vero che la richiesta di cessione del 50% dell'immobile del Sig. V a favore del figlio minore, con usufrutto alla ex coniuge, derivava dall'iniziativa della Sig.ra C (comunicazione del 18.12.2008 doc. n. 5);
5. vero che, più precisamente, fu lo scrivente legale (Avv.) a consigliare alla propria cliente di chiedere che il 50% della casa coniugale di proprietà del Sig. V venisse intestato al minore, con usufrutto a favore della medesima;
6. vero che, all'epoca dei fatti, ed esattamente per un periodo di 10 mesi, la Sig.ra C lavorava presso una società senza percepire alcuna

- retribuzione;
7. vero che la predetta richiesta di cessione dell'immobile era volta a tutelare il minore ;
 8. vero che tale richiesta veniva respinta dal Sig. V , a mezzo del proprio legale Avv. (comunicazione del 22.12.2008 doc. n. 5);
 9. vero che la richiesta di corresponsione di €30.000,00 da parte del legale del Sig. V , di cui alla comunicazione in data 23.02.2009 (doc. n. 10), è mai stata oggetto di negoziazione da parte dei legali delle parti;
 10. vero che, in data 21.04.2009, il Sig. V , a seguito del mancato accordo tra le parti, depositava ricorso giudiziale per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (doc. n. 7);
 11. vero che, tra maggio e giugno 2009, successivamente al deposito del ricorso giudiziale da parte del Sig. V i legali delle parti pervenivano ad un accordo;
 12. vero che detto accordo prevedeva, tra le altre condizioni, la cessione del 50% della casa coniugale di proprietà del Sig. V al minore, con usufrutto a favore della Sig.ra C
 13. vero che l'accordo tra le parti si perfezionava, dunque, nel giugno 2009;
 14. vero che in data 9 luglio 2009, a seguito dell'accordo tra le parti, la Sig.ra C si costituiva in giudizio, aderendo alle domande formulate dal Sig. V ed il Presidente disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto (doc. n. 8);
 15. vero che l'Avv. ha prestato assistenza al Sig. G V esclusivamente nei giudizi di separazione e di divorzio;

25/5/17
Q

16. vero che l'andamento della società "S. . . E. . . S.r.l." è mai stato oggetto di valutazione da parte dei legali, nell'ambito delle trattative per pervenire ad un ricorso congiunto di divorzio;
17. vero che l'Avv. . . . mai ha prestato assistenza al Sig. G. . . V. . . in merito alla Società dal medesimo amministrata;
18. vero che, all'epoca dei fatti, la situazione economico finanziaria della Società S. . . E. . . era sconosciuta alla Sig.ra C. . . ;
19. vero che i problemi economici del Sig. V. . . si manifestavano a decorrere dal mese di luglio 2011;
20. vero che la Sig.ra C. . . , a causa dei mancati versamenti degli importi dovuti a titolo di contributo al mantenimento del figlio . . . , nel novembre 2011, incaricava lo scrivente legale di procedere giudizialmente nei confronti del Sig. V. . . ;
21. vero che sull'immobile oggetto di revoca grava un mutuo ipotecario ventennale a favore di Intesa San Paolo S.p.A., avente scadenza nel 2024 (doc. n. 13);
22. vero che la richiesta di pagamento di €30.000,00 (doc. n. 10) da parte del Sig. V. . . per la cessione della propria quota a favore della Sig.ra C. . . è stata priva di seguito;
23. vero che, dopo il 23.02.2009, alcuna richiesta ufficiale di pagamento di €30.000,00 è pervenuta alla Sig.ra C. . . ;
24. vero che la Sig.ra C. . . , all'epoca del divorzio, ignorava quali e quanti beni fossero di proprietà del marito;
25. vero che la Sig.ra C. . . , all'epoca del divorzio, ignorava quale tipo di società fosse amministrata dal Sig. V. . . e quale attività quest'ultimo

svolgesse;

26. vero che i rapporti tra la Sig.ra C ed il Sig. V erano limitati alla gestione del figlio minore

Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati per la prova diretta sui capitoli di controparte che dovessero essere ammessi, con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi, attese le avverse istanze.

La scrivente difesa chiede, ai sensi dell'art. 210 C.P.C., che il Giudice voglia ordinare all'Organismo di Mediazione l'esibizione dei documenti relativi all'invio della domanda di mediazione alla Sig.ra C

Si indicano come testi:

— Avv. ()
— Sig.ra

IL CASO .it

presso il suo

;

—

sito in io, ;

— Sig.ra , residente in F io, V

S , sui capitoli di prova n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 19;

— Sig. ni, residente in , V

sui capitoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 19.


Con vittoria di spese e competenze legali del primo e del secondo grado di giudizio e rimborso del contributo unificato versato.

Busto Arsizio - Milano, 24/05/2017

Avv. . . .

Avv. . . .

25/5/17
A



- CORTE D'APPELLO DI MILANO -

SEZIONE IV

Nella causa RG n. 2308/16 + 2320/16 promossa da:

V: Gi. - avv. .

C: Vi - avv.

- Appellanti

Contro

Fall: S. Et - avv. L. Beretta

- Appellato -

CONCLUSIONI PER L'APPELLATO

"Voglia la Corte Ecc.ma, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso in rito e in merito respingere integralmente l'appello e le domande *ex adverso* proposte confermando integralmente la sentenza impugnata.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio".

25/5/17

PER IL CONVENUTO APPELLATO

SIG. G V

Allegato al verbale dell'udienza del 25/05/2017

Il Sig. G V contesta integralmente quanto *ex adverso* dedotto in atti ed a verbale di udienza in quanto infondato in fatto ed in diritto e richiama integralmente quanto già argomentato in atti ed a verbale di causa. Inoltre, premesso di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e conclusioni e/o su modificazioni delle precedenti domande, eccezioni e conclusioni eventualmente formulate *ex adverso*, così precisa le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis relectis* ed in integrale riforma della sentenza n. 707/2016 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23/04/2016, così giudicare:

Nel merito: respingere tutte le domande proposte dal Fallito S o E r.l. nei confronti del Sig. G Vi in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.

In via riconvenzionale: per tutti i motivi esposti, dichiarare che il Fallito S ha agito nel presente giudizio con mala fede e/o colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento in favore del Sig. Gi V dei danni tutti patiti dallo stesso a fronte di tale responsabilità aggravata nella misura ritenuta di giustizia dall'Il.mo Giudice.

In via istruttoria:

25/5/17

➤ Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:

Repert. n. 1773/2017 del 25/05/2017

1. Vero che nel corso dell'anno 2008 il Sig. V ometteva o ritardava il pagamento

del contributo al mantenimento in favore del figlio o per diversi mesi.

Si indicano a testi: Sig.ra ta, Sig.ra co, Avv.

2. Vero che nell'ottobre 2008 il Sig. V incaricava l'Avv. del Foro

di di chiedere alla moglie, Sig.ra Vi C, la

concessione del divorzio.

Si indicano a testi: Sig.ra a, Sig.ra o, Avv.

3. Vero che la Sig.ra C incaricava l'Avv. li assisterla al fine di

ottenere il divorzio dal marito.

Si indica a teste: Avv.

4. Vero che la Sig.ra C in quel periodo era disoccupata e versava in gravi difficoltà economiche.

Si indicano a testi: Sig.ra sta, Sig.ra C co, Avv.

5. Vero che la Sig.ra C, stante la sua condizione di disoccupata, chiedeva al Sig.

V la corresponsione di un mantenimento in suo favore.

Si indicano a testi: Sig.ra ta, Sig.ra co, Avv.

I

6. Vero che il Sig. V rifiutava di corrispondere il mantenimento in favore della

Sig.ra C.

25/5/17


Si indicano a testi: Si

, Sig.ra

Repert. n. 1773/2017 del 25/05/2017

L

7. Vero che la Sig.ra C chiedeva la cessione da parte del Sig. V del diritto di usufrutto sull'immobile adibito a casa coniugale in sostituzione del mantenimento.

Si indicano a testi: Si

, Sig.ra C

, F

L

8. Vero che la Sig.ra C chiedeva il trasferimento da parte del Sig. Vi del 50% della nuda proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale in favore del figlio minore

Si indicano a testi: S'

, Sig.ra (

A'

9. Vero che l'Avv. L. e l'Avv. F conducevano per mesi le trattative tra le parti ma senza addivenire ad un accordo.

Si indica a teste: Avv.

10. Vero che il Sig. V in data 21/04/2009 depositava ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si indica a teste: /

11. Vero che nel corso del giudizio di divorzio giudiziale, il Sig. V e la Sig.ra C raggiungevano un accordo per regolare i loro rapporti patrimoniali.

Si indica a teste: /

12. Vero che il Sig. Vi accettava di trasferire la sua quota di proprietà dell'immobile coniugale in favore del figlio l'usufrutto in favore della Sig.ra C al

25/5/17


fine di soddisfare il suo obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore

della Sig.ra C

Si indicano a testi: S Sig.ra , Avv.

13. Vero che l'Avv. mai si è occupato della società S Ed

amministrata dal Sig. Vi

Si indica a teste: /

Si indicano a testi:

- Sig.ra a, residente in zio, Via C
- Sig.ra C o, residente in o, Via
- Avv. I , con studio in

➤ Si insiste sin d'ora per essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova

eventualmente dedotti *ex adverso* con i testi già indicati a prova diretta.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.

IL CASO.it

25/5/17
[Signature]

dott.ssa Marisa Nardo Presidente
dott. Vincenzo Barbuto Consigliere rel.
dott.ssa Mery De Luca Consigliere

Visto l'art. 281 sexies C.p.c., pronuncia la seguente sentenza, dandone lettura in udienza.



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

nelle cause riunite, iscritte ai numeri di ruolo generale 2308 e 2320, del 2016

tra
C. V. [redacted] - [redacted] - con proc. dom. avv. [redacted]
[redacted], del Foro di [redacted] ed avv. [redacted], per procura nel retro del foglio di
pag.17 dell'atto d'appello, nel proc.n.2308/2016 R.G.,

appellante principale,

e
V. G. [redacted] - [redacted] - con proc. dom. avv. I. [redacted], del [redacted]
[redacted], per procura su foglio allegato all'atto di citazione in appello, nel
proc.n.2320/2016 R.G.,

appellante incidentale,

e
Fallimento S. [redacted] Et. [redacted] s.r.l. - [redacted] - in persona del curatore [redacted]
[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Luca Beretta, elettivamente domiciliato
presso l'avv. [redacted], per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e
risposta,

appellato.

In fatto e in diritto.

Rilevato che, con atto di citazione notificato alla Curatela, ammessa al gratuito patrocinio,
ed al V. [redacted] in data 26.5.2016, V. [redacted] C. [redacted] ha appellato la sentenza n.707, del
23.4.2016, del Tribunale di Busto Arsizio, notificata il 26.4.2016;

rilevato, altresì, che, con altro atto di citazione, notificato alla Curatela ed alla C. [redacted] in data
26.5.2016, G. [redacted] V. [redacted] ha appellato la sentenza medesima (Cass.n.15687/01);

rilevato che la Curatela fallimentare s'è costituita, concludendo per il rigetto di entrambe le
impugnazioni;

atteso che il primo Giudice, pronunciando sulla domanda della Curatela, ha dichiarato
l'inefficacia, ex art.2901 cc, del rogito notarile del 22.1.2010 -n.323 [redacted] sp., n.10 [redacted] cc.,
a ministero del notaio [redacted] S. [redacted], in l. [redacted] -con cui il V. [redacted] ha ceduto, senza
corrispettivo alcuno, nonché per spirito di liberalità, la quota di sua comproprietà, pari al
50%, dell'immobile in [redacted] via [redacted], con usufrutto in favore della
C. [redacted] e nuda proprietà in favore del loro figlio minore [redacted] (nato il [redacted]);

1

rilevato che l'appellante principale lamenta, anzitutto, che abbia errato il primo Giudice nel non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore [REDACTED] tenuto conto che gli appellanti, G. [REDACTED] e V. [REDACTED], "si sono costituiti in proprio e non anche in nome e per conto dell'altro convenuto [REDACTED], minore e parte necessaria", senza che si sia provveduto alla nomina di curatore speciale, ex art.78 cpc, pur in considerazione del conflitto di interessi tra genitori e figlio minore (appello, pag.4,5);

ritenuto, secondo la Corte, che il motivo di censura sia infondato, per un verso, poiché risulta dalla *cd vocatio in ius*, nell'atto di citazione del Fallimento, in primo grado, che i due appellanti sono stati citati entrambi in proprio e quali genitori del figlio minore, e da nessuna delle due comparse di costituzione e risposta, depositate dagli allora convenuti, è dato di desumere che abbiano inteso difendersi soltanto in proprio, escludendo la propria veste di genitori del minore donatario della nuda proprietà; per altro verso, poiché non emerge alcuna situazione di conflitto di interessi tra genitori e minore, in relazione alla domanda svolta dalla Curatela, convergendo, piuttosto, gli interessi di tutti i soggetti privati nella direzione del rigetto della domanda medesima;

rilevato che l'appellante principale lamenta, in secondo luogo, che abbia errato il Tribunale nel pronunciare sul merito della lite, pur in mancanza di previo esperimento della procedura di mediazione, qui obbligatoria, avuto riguardo al "rapporto causale sottostante che -nel caso di specie -riguarda appunto diritti reali" (appello, pag.6), perciò, condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

ritenuto, secondo la Corte, che anche tale censura sia infondata, poiché la funzione dell'azione revocatoria ordinaria è soltanto quella di ricostituire la garanzia generica ex art.2740 cc, tramite l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo, sicché non v'è controversia alcuna sulla validità dell'atto, né, tantomeno, sull'oggetto della disposizione;

rilevato che l'appellante principale lamenta, in terzo luogo, che il Tribunale abbia accolto la domanda della Curatela, "senza che l'attore abbia formulato domanda di revocatoria anche per la sentenza di divorzio presupposto dell'atto di cessione", e degli eventuali accordi sottoscritti dai coniugi in sede di divorzio (appello, pag.7), tenuto conto che "l'atto esecutivo di cessione della quota immobiliare è un atto vincolato in quanto adempimento di un obbligo previsto in un precedente provvedimento giudiziale" (pag.8);

ritenuto, secondo la Corte, che anche tale motivo sia infondato, per un verso, poiché il disposto dell'art.2901 cc richiama espressamente gli atti di disposizione patrimoniale, nel cui ambito, in tutta evidenza, non è possibile comprendervi le sentenze di divorzio, attinenti anche alla sfera strettamente personale dei coniugi, e, per altro verso, poiché la cessione in parola è apertamente qualificata, in rogito, come spontaneo atto di liberalità, non quale adempimento di debito previsto nella sentenza;

rilevato, ancora, che l'appellante principale lamenta che il primo Giudice abbia errato nel ritenere irrilevante "che il trasferimento immobiliare oggetto di revocatoria sia stato effettuato al fine di adempiere, in un'unica soluzione, all'obbligo di mantenimento del coniuge e del figlio" (appello, pag.9), sicché l'atto di cui al predetto rogito notarile non può essere inteso come donazione, bensì teso a svolgere "funzione solutoria-compensativa dell'obbligazione di mantenimento" (pag.10);

ritenuto, secondo la Corte, che anche tale motivo sia infondato, poiché, come risulta dallo stesso rogito notarile, al punto n.1, "il signor V. [REDACTED] G. [REDACTED] cede, senza corrispettivo alcuno, nonché per spirito di liberalità (per il quale minore cessionario sotto indicato, accetta la madre e, ove occorra e possa, lo stesso padre) la quota di sua comproprietà"; e, inoltre, come risulta dal foglio allegato alla sentenza di divorzio, n.1056/2009, del Tribunale di Busto Arsizio, e richiamato all'ultimo punto del dispositivo, la donazione in parola (punto C) si aggiunge, per libera scelta del donante, e non esclude l'obbligo di mantenimento del minore, fissato in €450,00 mensili (punto D), mentre, nel rapporto interno, "i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non hanno economicamente nulla

da pretendere l'uno dall'altro" (punto G), sicché il versamento, dal V alla C, di €350,00 mensili, pari alla metà della rata di mutuo gravante sull'immobile coniugale, di cui al punto E), è da intendersi come contributo spontaneo non quale adempimento di debito; ritenuto, perciò, che l'appello principale debba essere senz'altro respinto, senza che occorra provvedere ad ulteriore attività istruttoria, pur sollecitata, per prova orale, tuttavia superflua, ove a conferma dei documenti prodotti e, altresì, su capitoli inammissibili, poiché formulati in modo generico, in violazione del disposto dell'art.244 cpc;

rilevato che l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale abbia deciso senza esperire la prova orale articolata "al fine di dimostrare la finalità solutoria-compensativa -rectius, onerosa -dell'atto oggetto di revocatoria", "perfezionata al solo fine di adempiere all'obbligo di mantenimento su di lui [cioè, il V] gravante in favore della Sig.ra C" (appello, pag.8); e, altresì, che il medesimo abbia errato nel non considerare che l'atto notarile di cessione della quota di proprietà dell'immobile è mera esecuzione dell'accordo di divorzio, per adempimento dell'obbligo di mantenimento della moglie, e, perciò, a titolo oneroso (ivi, pag.11);

atteso, altresì, che il Tribunale -preso atto che V, socio ed amministratore unico della fallita, tale dichiarata con sentenza n. del 13.2.12, del Tribunale di , s'era obbligato, a verbali d'assemblea sociale 29.6.09 e 30.4.10, a ripianare le perdite sociali, senza darvi attuazione, tanto che la Curatela ha ottenuto, nei confronti del V, decreto ingiuntivo n.1065/2012, definitivo, per l'importo di €182.661,00 -ha motivato nel senso che "l'atto risulta essere stato stipulato in epoca posteriore rispetto al sorgere dell'obbligazione, a nulla rilevando che l'assunzione del debito di €139.823,00 [previa rinuncia a restituzione dell'importo di €18.442,00, erogato dal socio V a finanziamento sociale, sulla perdita sociale di €158.266,00, risultante a verbale d'assemblea 30.4.10; n.d.e.] sia avvenuta in data posteriore al deposito della sentenza di divorzio ed alla redazione del rogito de quo, atteso che una parte dell'esposizione debitoria è pacificamente sorta prima dell'atto oggetto di istanza di revocatoria"; ritenuto, secondo la Corte, che la censura sia infondata, poiché il titolo in forza del quale la Curatela ha agito per via monitoria è dato anzitutto dal verbale d'assemblea 29.6.09, la cui data è anteriore rispetto a quella (22.1.10) della donazione in parola -atto pienamente valido, poiché non impugnato per simulazione relativa o altro vizio, a titolo gratuito e connotato da spirito di liberalità, per mera e spontanea elargizione, fine a se stessa, in assenza di previa costrizione giuridica, estraneo, quindi, a qualsivoglia adempimento di precedente vincolo giuridico o extra giuridico rilevante per l'ordinamento;

ritenuto, cioè, che, sebbene nel rogito in parola, rubricato come "cessione di quota di immobile in esecuzione di sentenza di divorzio", si legga, in premessa, che il V "intende ottemperare con questo atto agli obblighi ed impegni previsti dalla citata sentenza in merito all'immobile in , via , e, altresì, nell'accordo tra coniugi, richiamato in sentenza di divorzio, si legga (lettera C) che "il signor V trasferirà con atto notarile stipulato entro il 31.12.2009, a titolo di donazione, la sua quota di proprietà pari al 50% dell'immobile coniugale", ciò configura mera dichiarazione di disponibilità, incoercibile, non potendosi configurare promessa unilaterale recettizia, né valido preliminare di donazione, trattandosi di atto di mera liberalità (Cass.n.3315/79);

ritenuto che il *consilium fraudis* in capo al debitore V (trattandosi di atto a titolo gratuito non rileva la correlativa posizione del terzo beneficiario; in tal senso, Cass.n.14274/99, n.27546/14) risulti evidente, ex art.2729 cc, avendo il medesimo ribadito, ancora nell'aprile 2010, di assumere su di sé il debito della società, tuttavia, poi, rimasto insoluto, nonostante il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Curatela, senza che risultino beni del V sufficienti al pagamento del debito medesimo;

ritenuto, altresì, che, quanto all'istanza per prova orale, valgano i medesimi rilievi sopra svolti, in sede di scrutinio dell'appello principale;

Repart. n. 1773/2017 del 25/05/2017
ritenuto che al rigetto di ambo gli appelli segue la ripartizione solida degli appellanti, ex art.97, primo comma, secondo inciso, del codice di rito, alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, ex art.133 D.P.R.n.115/2002, liquidate, per il presente grado, come in dispositivo, secondo criteri di cui a DM n.55/2014, avuto riguardo all'importo creditorio a garanzia del quale è stata proposta la revocatoria (Cass.n.10089/14);

pqm

la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) respinge l'appello principale, proposto da V C, e quello incidentale, proposto da G V, entrambi con atti di citazione notificati in data 26.5.2016, avverso la sentenza n.707/2016, del Tribunale di Busto Arsizio, che, perciò, conferma;
- 2) condanna i predetti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, ex art.133 D.P.R.n.115/2002, liquidate, per il presente grado, in €10.942,25, oltre accessori come per legge;
- 3) dà atto che, perciò, sussistono i presupposti, ex art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002, per il versamento, a carico di ambo gli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato, ex art.13 comma 1-bis DPR n.115/2002.

Milano, 25.5.2017

Il Consigliere estensore

Dott. Vincenzo Barbato

Il Presidente

Dott.ssa Marisa Nardo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenico AMALFITANI

